



Tribunale di Bergamo

Sezione fallimenti
via Borfuro n.11/a

N. 42/2013 C.P.

24/10/2013

OGGETTO : Richiesta di notifica decreto di ammissione al C.P.

All'Ufficio Unico Notifiche Esecuzioni e Protesti

SEDE di:

A Norma dell'art. 17 del R.D. 16/03/42 n. 267 e testo novellato, trasmetto estratto del decreto del 24/10/2013 con il quale questo Tribunale ha dichiarato aperta la procedura di Concordato Preventivo di:

- NUOVO MODULO SPA

Con preghiera di volerne curare la notifica alle persone o enti sotto indicati .
Resto in attesa di cortese sollecita restituzione dell'originale con in calce referto di avvenuta notifica.
Ringrazio.



L'Assistente Giudiziario
Laura Rom

Allegati n.

- 1) per notifica
- 2) P. M. sede – FAX: 035/390367
- 3) Commissario Giudiziale: RAG. ALESSANDRO TESTA -- FAX: 035/247208

N. 42/13 CP

N. 2396/13 Cron.



Il Tribunale di Bergamo
Seconda sezione civile (Fallimenti)

riunito in camera di consiglio in persona dei Sigg.ri Magistrati:

- | | |
|-----------------------------|--------------|
| 1) Dott. Mauro Vitiello | Presidente |
| 2) Dott. Laura Giraldi | Giudice rel. |
| 3) Dott. Giovanna Golinelli | Giudice |

ha pronunciato il seguente

Decreto

avente ad oggetto: ammissione alla procedura di concordato preventivo.

VISTO

il ricorso depositato in data 16.4.2013 con cui la società Nuovo Modulo s.p.a., con sede legale in Nembro, via Case Sparse Europa n°8, ha proposto domanda di concordato ai sensi dell'art. 161, comma 6, l.fall., chiedendo la concessione di un termine per la presentazione della proposta, del piano e della documentazione di cui ai commi secondo e terzo di tale norma;

RILEVATO CHE

- in data 23.9.2013 la ricorrente ha depositato nei termini concessi la proposta, il piano e la restante documentazione su cui verte la riserva di successiva produzione;
- la domanda è stata comunicata al Pubblico Ministero ai sensi dell'art. 161, ultimo comma, l.fall.;
- risultano assolti dalla Cancelleria gli adempimenti relativi alla pubblicazione presso il Registro delle Imprese;
- la domanda e la proposta sono state autorizzate e sottoscritte in ottemperanza alle disposizioni degli artt. 152 e 161, 4° comma, l.fall.;
- la società ricorrente ha esposto le cause e le circostanze che, a suo dire, hanno determinato lo stato di crisi in cui attualmente versa e le ragioni della proposta di concordato;
- la domanda non prevede la suddivisione dei creditori in classi diverse, ma il pagamento integrale dei crediti prededucibili per spese della procedura e dei creditori privilegiati per complessivi euro 20.591.115 entro lo scadere del quarto anno dal deposito del decreto di omologazione, nonché della percentuale del 34,01% del totale dei creditori chirografari (passività chirografarie totali € 18.659.581) e ciò mediante la cessione di tutti i beni ai creditori previo esercizio provvisorio dell'impresa volto esclusivamente al completamento di alcune commesse, immediata e successiva stipula di contratto di affitto di ramo d'azienda e, in seguito all'eventuale omologazione del concordato, cessione del medesimo;
- quanto alla tipologia di concordato preventivo proposta, deve ritenersi che trattasi di concordato di natura liquidatoria, così come correttamente qualificato dalla ricorrente, stante l'imminenza della conclusione del contratto di affitto d'azienda prodromico alla successiva cessione, con conseguente inutilità che il piano concordatario abbia i contenuti previsti dall'art. 186 bis, comma 2 lett. a) l. fall.;

- unitamente al ricorso è stata depositata documentazione finalizzata a comprovare la sussistenza delle condizioni formali, soggettive e oggettive, per l'ammissione al tipo di procedimento richiesto, e in particolare:

- a) i bilanci relativi agli ultimi tre esercizi;
- b) un'aggiornata situazione patrimoniale, economica e finanziaria dell'impresa ricorrente;
- c) uno stato analitico-estimativo delle attività;
- d) un elenco nominativo dei creditori, con l'indicazione dell'importo dei rispettivi crediti e delle cause di prelazione;
- e) un piano contenente la descrizione analitica delle modalità e dei tempi di adempimento della proposta;
- f) una relazione ex art. 161, comma 3, l.fall. attestante la veridicità dei dati aziendali e la fattibilità del piano, redatta da un professionista in possesso dei requisiti di cui all'articolo 67, terzo comma, lettera d), l.fall.;
- g) una relazione ex art 160 2° comma L.F. attestante il valore di mercato attribuibile ai beni incipienti sui quale sussistono le cause di prelazione;
- h) ulteriore documentazione esplicativa;

RITENUTO CHE

- la documentazione prodotta dalla ricorrente presenti a sufficienza i requisiti della regolarità e completezza;
- questo Giudice sia competente a decidere sulla domanda in ragione del Comune ove è ubicata la sede della ricorrente, essendo stato esso ricompreso nel circondario del Tribunale di Bergamo;
- sia del tutto evidente -in ragione della forma societaria e del tipo di attività indicata nell'oggetto sociale ed in concreto esercitata- e che sia stata comunque documentata la natura commerciale della società ricorrente, nonché il superamento delle soglie di cui al citato art. 1 l.fall.;
- lo stato di crisi in cui versa la ricorrente sia dimostrato dalla stessa proposizione del ricorso, che, sul punto, ha carattere ampiamente ammissivo e non trascura peraltro di evidenziare gli elementi contabili attestanti lo squilibrio finanziario in atto, nonché, più efficacemente, dalle situazioni debitorie analiticamente descritte negli appositi allegati e riscontrate con la relazione ex art. 161, comma 3, l.fall.;
- la verifica in ordine alla sussistenza del requisito della fattibilità debba svolgersi alla stregua dell'art. 162, comma 2, l.fall. in relazione all'art. 161, comma 3, l.fall., dovendo dunque il Tribunale avvalersi soprattutto della relazione del professionista indicata in tale disposizione, che a sua volta deve risultare idonea ad assolvere alla propria funzione di attestazione della veridicità dei dati e della fattibilità del piano attraverso analisi accurate, logiche, coerenti, complete e conformi a legge;
- effettuata tale analisi, debbano nel caso di specie ritenersi allo stato sussistenti i predetti requisiti (fatti salvi, naturalmente, i calcoli e le valutazioni più analitiche e approfondite devolute al nominando organo commissariale);
- alla stregua delle considerazioni e alle condizioni suesposte sussistano le condizioni di ammissibilità del concordato previste dalla legge e che quindi la proposta possa essere accolta e la ricorrente possa essere ammessa alla richiesta procedura concordataria;
- quanto alla nomina dell'organo commissariale, possa procedersi alla sua designazione, per brevità, direttamente in dispositivo;

- va infine disposto non luogo a provvedere in ordine all'istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio, finalizzato al completamento delle commesse in corso, in quanto la prosecuzione dell'attività d'impresa resta fisiologicamente nella disponibilità del debitore e non necessita di specifica autorizzazione da parte dell'organo giurisdizionale, fatti salvi i necessari accertamenti di competenza del commissario giudiziale, organo di sorveglianza, sulla funzionalità della prosecuzione all'interesse della massa.

P. Q. M.

- 1) ammette la società Nuovo Modulo s.p.a., con sede legale in Nembro, via Case Sparse Europa n.8, alla procedura di concordato preventivo;
- 2) delega alla procedura la dott.ssa Laura Girdali;
- 3) nomina Commissario Giudiziale il rag. Alessandro Testa;
- 4) ordina la convocazione dei creditori per l'udienza del giorno 6.3.2014 ore 9.00 avanti al Giudice Delegato;
- 5) dispone:
 - che il Commissario Giudiziale provveda a comunicare a tutti i creditori la data dell'adunanza entro il **20.11.2013**, nonché copia integrale della proposta di concordato e del decreto di ammissione; il suo indirizzo di posta elettronica certificata (che egli dovrà entro dieci giorni dalla nomina comunicare al Registro delle imprese); l'invito a ciascun destinatario a comunicare entro il termine di quindici giorni l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale intende ricevere le comunicazioni; l'avvertimento che, in caso di mancata indicazione dell'indirizzo, tutte le future comunicazioni si perfezioneranno con il deposito in cancelleria senza ulteriori avvisi e che, ai fini di una informata espressione del consenso, i voti espressi saranno ritenuti validi solo se pervenuti almeno dopo la data di deposito della relazione ex art. 172 l.f. da parte del commissario giudiziale;
 - che il commissario depositi in cancelleria la sua relazione ex art. 172 l.f. in cancelleria entro il **termine di dieci giorni prima dell'adunanza** comunicandola contestualmente agli indirizzi di posta elettronica certificata indicati dai creditori;
 - che entro il termine di quindici giorni dall'avvenuta comunicazione del presente decreto alla società ricorrente, questa depositi in cancelleria, ai sensi dell'art. 163, secondo comma, n. 4), l.f., la somma di € 72.000,00 presumibilmente necessaria per sostenere circa il 20% delle spese di procedura, con espresso avvertimento che in difetto si provvederà a norma dell'art. 173, 1° c, l.f.;
 - che essa metta subito a disposizione del Commissario Giudiziale le scritture contabili affinché questi possa produrle al Giudice delegato per l'annotazione di cui all'art. 170 l.f.;
 - che il presente decreto venga pubblicato nelle forme previste dall'art. 166 l.f.
- 6) dispone non luogo a provvedere in ordine all'istanza di autorizzazione all'esercizio provvisorio.

Così deciso in Bergamo in data 17.10. 2013.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
 il 26 OTT 2013
 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
 (Dott.ssa *Maria Belli*)